

1. 11. 2017

**TRIBUNALE DI MATERA**  
**Sez. Fallimentare**

**MEMORIA DI COSTITUZIONE DEL DIFENSORE E  
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE  
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO**

**GIUDICE DELEGATO** : Dott. Vitale

**REGISTRO PROCEDURA** : n. <sup>56</sup>106/2016

**PROFESSIONISTA INCARICATO** : Avv. G. Digiamma

**DEBITORI ISTANTI**: PONTEVOLPE Rocco - MANDOLFO Anna

=====

In favore dei Sigg.ri **PONTEVOLPE Rocco** nato a Montalbano Jonico (MT) il 02 settembre 1964, (c. f. PNTRCC64P02F399T) e **MANDOLFO** Anna, nata a Montalbano Jonico (MT) il 06/11/1968, (c. f. MDNNNA68S54F399L), entrambi residenti in Montalbano Jonico (MT), alla Via Lucania n. 5, ed elettivamente domiciliati in Matera, alla Via A. Manzoni n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Tedesco, dal quale sono rappresentati e difesi, - giusta mandato in calce al presente atto - che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, c. 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 0835.381670 ed al seguente indirizzo pec avv.tedesco giuseppe@pec.giuffre.it,

**P R E M E S S O   C H E**



- 1) in data 28.10.2016, i ricorrenti depositavano, presso la Cancelleria del Tribunale di Matera, sez. Fallimentare, istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c. 9, , L. n. 3/2012, per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- 2) con provvedimento del 6.11.2015 veniva nominato, quale professionista incaricato l'Avv. Giuseppe Digiamma;
- 3) che con memoria di costituzione e proposta di piano del consumatore del 31.01.2017, già in atti, il sottoscritto procuratore e difensore si costituiva in favore dei Sigg.ri Pontevolpe Rocco e Mandolfo Anna;
- 4) che con istanza del 04.08.2017, depositata in data 09.08.2017, si richiedeva un termine per la rimodulazione della proposta già depositata;
- 5) che, pertanto, al fine di facilitare la lettura hanno ritenuto di riportare quanto già scritto nel precedente piano con le nuove integrazioni:

### **A) PROFILI SOGGETTIVI - PROFILI OGGETTIVI**

1) In via preliminare è opportuno far rilevare che i ricorrenti hanno assunto le obbligazioni, per le quali si richiede di accedere al piano del consumatore, esclusivamente per scopi estranei all'attività lavorativa svolta, atteso che sia il sig. Pontevolpe Rocco che la sig.ra Mandolfo Anna non svolgono attività economica (imprenditoriale e/o professionale).

Infatti, il sig. Pontevolpe Rocco è dipendente, a tempo indeterminato, del Ministero della Pubblica Istruzione con la qualifica di Assistente Tecnico,



mentre la consorte, sig.ra Mandolfo Anna, è casalinga e solo nei periodi estivi, a chiamata, si adatta a svolgere mansioni come addetta alle pulizie in un albergo del posto.

E' evidente, pertanto, che i **ricorrenti ricoprono la qualità di consumatori** come previsto dall'art. 6, comma 2, L. 3/2012.

2) I ricorrenti si trovano in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite.

3) Non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisiche che non hanno mai svolto attività di impresa;

4) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

5) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

## **B) CAUSE DI INDEBITAMENTO**



I coniugi Ponteolge e Mandolfo hanno contratto matrimonio in data 15 Luglio 1989, in regime di comunione legale dei beni, stabilendo la loro residenza in Montalbano presso una abitazione in affitto.

Il nucleo familiare è composto dai due coniugi e dalle figlie: Ponteolge Ester, nata a Modugno (BA) il 19.11.1990 e Ponteolge Helen, nata a Bari il 02.01.1997.

In data 31.05.1994 i ricorrenti ebbero l'opportunità di acquistare una unità immobiliare da adibire a casa familiare, ubicata in Montalbano Jonico, al prezzo di lire 72.500.000, contraendo un mutuo ipotecario.

A distanza di alcuni anni, in data 09.10.2002, acquistarono anche un locale, adibito ad uso magazzino, posto nei pressi della loro abitazione.

Per realizzare detto acquisto furono indotti ad accendere un nuovo mutuo ipotecario con il quale fu estinto quello precedente.

Allo stato attuale esiste un mutuo ipotecario, contratto in data 21.07.2008 con la prima rata in scadenza al giorno 11.08.2008 e l'ultima in scadenza al giorno 11.07.2033 per un numero complessivo di 300 rate.

L'importo mensile della rata è di € 322,29 per un importo finanziato pari ad € 50.000,00: in totale i ricorrenti dovranno pagare la complessiva somma di € 96.687,00 di cui € 50.000 per sorte capitale ed € 46.687,00 per interessi.



Il nucleo familiare, composto da 4 persone, si basa sull'unico reddito proveniente dal lavoro del Sig. Pontevolpe Rocco che svolge la sua attività lavorativa presso un Istituto Tecnico Superiore di Tursi.

Lo stipendio mensile costituisce, come già detto, l'unica entrata con la quale fronteggiare tutte le spese quotidiane.

Anche la sostituzione di un elettrodomestico o le riparazioni dell'auto necessaria per recarsi sul posto di lavoro, devono essere programmate.

Con il passare degli anni le esigenze scolastiche delle figlie, le esigenze di salute delle stesse (es. cure odontoiatriche) nonché degli stessi ricorrenti sono mutate con conseguenti esborsi non previsti.

Proprio le spese impreviste hanno costretto i ricorrenti a fare ricorso al c.d. credito al consumo non potendo far fronte agli impegni e alle spese per il sostentamento della famiglia con l'unica fonte di reddito.

Pertanto, il Sig. Pontevolpe, al fine di ottenere liquidità per fronteggiare detti pagamenti, è stato costretto a chiedere anche un prestito alla Società finanziaria Prestitalia, con la cessione del quinto dello stipendio.

La disponibilità immediata di somme ha permesso agli istanti di poter programmare l'iscrizione all'università delle proprie figlie, di pagare i canoni di locazione per gli alloggi universitari, di acquistare i testi universitari.



Il 24 aprile 2012 una sventura personale ha colpito il ricorrente essendo deceduto il fratello, di soli 45 anni (avvocato) che conviveva con la anziana madre, alla quale ora presta anche assistenza vivendo nello stesso paese.

Tale perdita ha comportato gravi ripercussioni sullo stato di salute del Sig. Ponteolge Rocco al quale fu dapprima diagnosticato un diabete e successivamente, a distanza di alcuni mesi, a seguito di forti dolori, agli arti inferiori e poi estesi su tutto il corpo, fu anche diagnosticata una malattia rara, la *Neuropatia Genetica Degenerativa*, (come si evince dalla carte della commissione medica allegata in atti), tanto che il Centro Medico Legale INPS, Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, ha riconosciuto una percentuale di INVALIDITA' nella misura del 75%.

Anche a seguito di detti eventi i ricorrenti furono costretti a ricorrere ad altri prestiti sempre come credito al consumo dapprima con la DeutscheBank e successivamente con la Santander.

Come spesso accade, la convinzione di riuscire a fronteggiare il pagamento delle rate mensili per i finanziamenti già contratti porta ad effettuare la c.d. rinegoziazione dei finanziamenti con erogazione di somme maggiori (che prevedono interessi e spese maggiori) con conseguente aumento degli importi delle rate mensili che cominciano a decorrere ad



esempio a distanza di 6 o più mesi (il finanziamento prendi oggi e cominci a pagare tra 1 anno).

L'assunzione delle obbligazioni è stata effettuata con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle stesse considerato che il sig. Rocco Pontevoles è dipendente statale ed ha la certezza di uno stipendio mensile.

**E' opportuno far rilevare che i ricorrenti non hanno mai subito azioni esecutive mobiliari o immobiliari avendo sempre fatto fronte alle obbligazioni assunte.**

### C - SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco creditori di seguito riportato:

Data del prestito	Banca o Finanziaria	tipo di prestito	n. rate	importo rata mensile	somma messa a disposizione dal creditore	importo totale iniziale dovuto dal consumatore	n. rate pagate fino a maggio 2016	importo per estinzione al 30-05-2016
11/07/2008	Cassa Rurale e Artigiana	contratto di mutuo- Rep. 4399 - racc n. 2857	300	322,29	50.000,00	96.687,00	94	41.371,48 - cap. + 8.628,52 interessi
24/04/2013	Prestitalia - contratto 0001034501	finanziamento cessione 5° stipendio	120	309,00	24.780,37	37.080,00	37	20.727,49
10/11/2014	Prestitalia - contratto 0001059978	finanziamento	120	320,00	23.508,14	38.400,00	18	23.185,05
13/10/2015	Deutsche Bank finanz.to n. 5819780200	finanziamento personale	84	287,92	18.162,76	24.445,28	7	17.826,75
30/06/2016	Santander	finanziamento n. 13744700	120	209,65	7.000,00	16.317,51	4	15.600,00



		rinegoiazione					
<b>totale rate mensili</b>				<b>1.448,86</b>			<b>127.339,29</b>

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI DOVUTI</b>
Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (interessi + capitale)	50.000,00
Prestitalia (contratto di mutuo- Rep. 4399 - racc n. 2857)	20.727,49
Prestitalia (contratto 0001059978)	23.185,05
Deutsche Bank (finanz.to n. 5819780200)	17.826,75
Santander (finanziamento n. 13744700)	15.600,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>127.339,29</b>

I ricorrenti, come sopra evidenziato, hanno un **esborso mensile pari ad €**

**1.448,86 per il pagamento di rate relative a mutui e finanziamenti**

#### **D) SITUAZIONE FAMILIARE per spese mensili**

Oltre agli importi riportati nei prospetti di cui sopra è necessario precisare che il nucleo familiare dei ricorrenti deve mensilmente fronteggiare le spese per vitto, utenze casalinghe di luce, gas ed acqua, assicurazione RC auto e





spese di carburante, spese universitarie per la figlia Ester, che studia a Roma, e per la figlia Helen che studia a Bari.

Di seguito il prospetto relativo a dette spese:

### **SPESE MENSILI MEDIE**

<b>PONTEVOLPE Rocco e MANDOLFO Anna</b>	<b>IMPORTI</b>
Assicurazione RCA n. 2 auto	87,50
Bolli n. 2 auto	32,50
Consumi utenza luce (ENEL)	40,00
Consumi utenze gas (ENEL)	50,00
Consumi acqua	15,00
Consumi linea telefonica	25,00
Spese mediche Rocco Pontevolpe	75,00
Spese alimentari	150,00
<b>TOTALE</b>	<b>474,50</b>

**Le spese mensili di Pontevolpe Rocco e Mandolfo Anna possono essere ragionevolmente ridotte ad € 400,00**

<b>PONTEVOLPE Ester Studentessa universitaria Facoltà di Lingue presso Università di Roma</b>	<b>IMPORTI</b>
Vitto	150,00
Alloggio	100,00
Tasse universitarie 1^ rata 2016-2017	già pagata
2^ e 3^ rata esentate per ISEE basso	-----
Spese per libri e cancelleria	30,00
<b>TOTALE</b>	<b>280,00</b>

**Le spese mensili di Pontevolpe Ester ammontano ad € 280,00**



<b>PONTEVOLPE Helen Studentessa universitaria primo anno Facoltà di Giurisprudenza presso Università di Bari</b>	<b>IMPORTI</b>
Vitto	150,00
Alloggio	270,00
Tasse universitarie 1 <sup>^</sup> rata 2016-2017	già pagata
2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup> rata esentate per ISEE basso	-----
Spese per libri e cancelleria	30,00
<b>TOTALE</b>	<b>450,00</b>

**Le spese mensili di Ponteolge Helen potrebbero essere ragionevolmente ridotte ad € 370,00**

Per il sostentamento di tutti i componenti familiari vengono sostenute **spese mensili per complessivi € 1.050,50 (400,00 + 280,00 + 370,00)** che, in un'ottica di ulteriore sacrificio condiviso da tutti i componenti del nucleo familiare, potrebbero essere ridotte ad **€ 1.000,00.**

### **E) REDDITO RICORRENTI**

Il reddito è costituito dallo stipendio mensile percepito da Rocco Ponteolge e dalle minime entrate derivanti dal lavoro stagionale e saltuario della sig.ra Anna Mandolfo la quale svolge mansioni di addetta alle pulizie per brevi periodi estivi e su chiamata.



TABELLA REDDITI ULTIMI TRE ANNI	Pontevolpe Rocco	Mandolfo Anna
anno 2015	22.263,00	599,00
anno 2014	23.696,00	-----
anno 2013	24.470,00	-----

Nell'anno 2015 i ricorrenti, come riportato nelle tabella. hanno percepito un reddito complessivo di € 22.263,00 che suddiviso per i 12 mesi è stato pari ad € 1.855,25 mensili.

L'anno 2016 non porterà un simile risultato mensile ma si prevede un **entrata mensile certa**, derivante dal lavoro di dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione a tempo indeterminato, di Rocco Pontevolpe, non inferiore ad **€ 1.500,00**.

Nei prospetti sopra riportati si evidenzia l'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti i quali grazie anche all'aiuto di parenti riescono a fronteggiare gli impegni più impellenti.

In definitiva a fronte di una entrata mensile certa e pari ad € 1.500,00, quale stipendio mensile di Rocco PONTEVOLPE, vi sono esborsi complessivi per € 2.799,36.

Deve, altresì, essere precisato che lo stipendio mensile del Sig. Pontevolpe è oberato da 2 cessioni volontarie del quinto entrambe in favore della Prestitalia.



## F) PATRIMONIO DEI RICORRENTI

I ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni immobili ubicati nel comune di

Montalbano Jonico:

**1)** unità immobiliare adibita ad abitazione familiare - cat. A/3 cl. 4, rendita 374,43 - valore catastale € 43.246,67 (rendit catst. rivalutata al 5% € 393,15 x 110 moltiplicatore catastale)

valore di mercato € 85.000,00

**2)** unità immobiliare adibita a magazzino - cat. A/A cl. 6, rendita 39,77 - valore catastale € 4.593,44 (rendit catst. rivalutata al 5% € 41,76 x 110 moltiplicatore catastale)

valore di mercato € 5.000,00

e dei seguenti beni mobili registrati:

**n. 1 autoveicolo Audi A4 tg. DN379EF**, anno immatricolazione 2008, acquistata al mercato dell'usato ed utilizzata da Rocco Pontevolpe per gli spostamenti di lavoro; valore di mercato € 4.000,00 circa.



**n. 1 autoveicolo FIAT PANDA tg BD707EW** anno immatricolazione 1999, acquistata al mercato dell'usato ed utilizzata da Mandolfo Anna per gli spostamenti in paese: attualmente non utilizzata per guasti meccanici:  
senza valore di mercato

I ricorrenti hanno posto in locazione il locale adibito a magazzino al fine di poter avere un ulteriore fonte di reddito, sebbene minima:

nel mese di settembre hanno ricevuto una proposta di fitto per € 50,00 mensili.

Allo stato vi sono trattative in corso per le quali i ricorrenti richiedono un canone mensili di € 100,00 - 150,00.

**E' opportuno far rilevare che gli istanti hanno sempre onorato i loro impegni con puntualità senza mai rimandare insolute le rate relative ai finanziamenti e mutui tanto che non hanno mai subito azioni esecutive mobiliari e/o immobiliari in loro danno.**

## **G - PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

Preliminarmente, il sig. **Pontevoipe Rocco dovrebbe revocare la disposizione relative alle cessioni del 5° dello stipendio** disposta in favore di uno dei creditori, e specificatamente Prestitalia.



In virtù dello stipendio libero da ogni vincolo, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati:

**a) pagamento per intero dell'unico creditore privilegiato, rappresentato da Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte, con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano, ex art. 8 quarto comma L. 3/2012.**

**b) I creditori chirografari, rappresentati dalle società finanziarie verrebbero soddisfatti nella misura del 35%.**

Di seguito si riporta tabella riepilogativa ed esplicativa che è aggiornata al 30.06.2017 ma che potrebbe essere suscettibile di modifiche atteso che in alcuni casi, come a d esempio nelle cessioni del quinto dello stipendio, la Prestitalia ha continuato e sta continuando a prelevare la propria rata mensile direttamente dal datore di lavoro:

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>% di soddisfazione</b>	<b>Importo da pagare</b>
Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (interessi + capitale)	50.000,00	100%	<b>50.000,00</b>
Prestitalia (contratto di mutuo- Rep. 4399 - racc n. 2857)	20.727,49	35%	<b>7.254,62</b>
Prestitalia (contratto 0001059978)	23.185,05	35%	<b>8.114,76</b>
Deutsche Bank (finanz.to n. 5819780200)	17.826,75	35%	<b>6.239,36</b>
Santander (finanziamento n.	15.600,00	35%	<b>5.460,00</b>



13744700)			
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>127.339,29</b>		<b>77.068,74</b>

La richiesta di moratoria di un anno, in merito al pagamento del creditore privilegiato, permetterebbe ai ricorrenti di abbattere in modo sensibile i crediti chirografari in modo da consentire, di avere, anche se solo a distanza di un anno, un maggiore forza economica per fronteggiare il credito privilegiato.

Come evidenziato nelle tabelle esplicative, i componenti del nucleo familiare dei ricorrenti al fine di fronteggiare la vita quotidiana, con sacrifici ma con dignità, hanno la necessità di disporre della somma di € 1.000,00 mensili.

Ciò comporterebbe che **i ricorrenti potrebbero mettere a disposizione la somma mensile di € 500,00 per il pagamento della debitoria.**

Per il primo anno la somma di € 500,00 sarebbe ripartita in quote uguali tra tutti i creditori chirografari nella misura di € 125,00 per ognuno.

Pertanto, sulla base di tale suddivisione si propone:

**1) Prestitalia** (contratto di mutuo - Rep. 4399 - racc n. 2857)

pagamento della somma di € 7.254,62 con versamento di € 125,00 mensili: dopo il primo anno risulterebbe versata la somma di € 1.500,00 (pari ad € 125,00 x 12) ed il debito sarebbe così ridotto ad **€ 5.754,62** (7.254,62 - 1.500,00)

**2) Prestitalia** (contratto 0001059978)



pagamento della somma di € 8.114,76 con versamento di € 125,00 mensili:  
dopo il primo anno risulterebbe versata la somma di € 1.500,00 (pari ad €  
125,00 x 12) ed il debito sarebbe così ridotto ad € **6.614,76** (8.114,76 -  
1.500,00)

**3) Deutsche Bank** (finanz.to n. 5819780200)

pagamento della somma di € 6.239,36 con versamento di € 125,00 mensili:  
dopo il primo anno risulterebbe versata la somma di € 1.500,00 (pari ad €  
125,00 x 12) ed il debito sarebbe così ridotto ad € **4.439,36** (6.239,36 -  
1.500,00);

**4) Santander** (finanziamento n. 13744700)

pagamento della somma di € 5.460,00 con versamento di € 125,00 mensili:  
dopo il primo anno risulterebbe versata la somma di € 1.500,00 ed il debito  
sarebbe così ridotto ad € **3.960,00** (5.460,00 - 1.500,00).

Dopo un anno dalla avvenuta omologazione del piano, la situazione debitoria  
sarebbe così cristallizzata:

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI dovuti</b>
Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (interessi + capitale)	50.000,00
Prestitalia (contratto di mutuo- Rep. 4399 - racc n. 2857)	<b>5.754,62</b>
Prestitalia (contratto 0001059978)	<b>6.614,76</b>
Deutsche Bank (finanz.to n. 5819780200)	<b>4.739,36</b>





Santander (finanziamento n. 13744700)	<b>3.960,00</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>71.068,74</b>

I ricorrenti anche a distanza di un anno avrebbero a disposizione sempre la somma di € 500,00 mensili da ripartire tra i creditori nelle seguenti modalità:

<b>Creditore chirografario</b>	<b>IMPORTO residui da pagare</b>	<b>n. rate mensili per estinzione debitoria</b>	<b>Importo Mensili da pagare</b>
Prestitalia (contr. mutuo Rep. 4399 - racc. n. 2857)	<b>5.754,62</b>	<b>72</b>	<b>79,92</b>
Prestitalia (contratto 0001059978)	<b>6.614,76</b>	<b>72</b>	<b>91,87</b>
Deutsche Bank (finanz.to n. 5819780200)	<b>4.739,36</b>	<b>72</b>	<b>65,82</b>
Santander (finanziamento n. 13744700)	<b>3.960,00</b>	<b>72</b>	<b>55,00</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>21.068,74</b>	<b>72</b>	<b>292,61</b>

La restante somma della disponibilità mensile, pari ad € 207,39, verrebbe versata in favore del creditore privilegiato per n. 72 mesi

	<b>IMPORTO</b>	<b>n. rate</b>	<b>Importo</b>
--	----------------	----------------	----------------



<b>Creditore PRIVILEGIATO</b>	da pagare	mensili	<b>Mensile da pagare</b>
Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (interessi + capitale)	50.000,00	72	<b>207,39</b>

il credito privilegiato, dopo 72 mesi, sarebbe ridotto ad € 35.067,92 (50.000,00 - 14.932,08).

Dopo 72 mesi, ossia dopo 6 anni, risultando estinti tutti i debiti chirografari, i ricorrenti sarebbero in grado di versare la somma di € 500,00 mensili in favore del creditore privilegiato sino alla estinzione del mutuo ipotecario: il versamento della somma sarebbe superiore alla rata mensile già prevista nel contratto di mutuo che verrebbe estinto in 143 mesi ossia in 11 anni e 9 mesi, e quindi entro la fine dell'anno 2028 con un anticipo di 5 anni rispetto alla scadenza prevista nel contratto di mutuo ipotecario.

<b>Creditore PRIVILEGIATO</b>	IMPORTO residuo da pagare	n. rate mensili	<b>Importo Mensile da pagare</b>
Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (interessi + capitale)	35.067,92	71	<b>500,00</b>



**Riassumendo quanto sopra riportato si propone:**

**a) pagamento integrale del creditore privilegiato per complessivi € 50.000,00 con richiesta di moratoria di un anno ex art. 8, comma 4 L.3/2012, nel seguente modo.**

€ 207,39 x n. 72 mesi = 14.932,08 debito residuo pari ad € 35.067,92

€ 500,00 x n. 71 mesi = estinzione del mutuo ipotecario

**b) pagamento nella misura del 35% dei creditori chirografari per un importo complessivo di € 19.868,74, con versamenti mensili proporzionati rispetto al credito.**

**Sulla base di elementi oggettivi quali:**

**l'ammontare complessivo della debitoria;**

**l'importo certo dello stipendio mensile;**

**la composizione del nucleo familiare;**

**i costi mensili per una vita dignitosa;**

**i ricorrenti non sono in grado di poter assumere l'impegno per una rateizzazione della percentuale di pagamento proposta in tempi inferiori ai 72 mesi (6 anni).**

A tal proposito preme evidenziare che la L. n. 3/2012 non prevede termini perentori per l'accettazione della proposta del consumatore e che in altri



Tribunale sono stati omologati piani del consumatore con termini anche di 9 anni (cfr. Trib. Milano, procedura n. 7/2014), o addirittura con termini anche di 10 anni (cfr. Tri. Livorno 08.02.2017).

Inoltre, stante la certezza dello stipendio mensile appare evidente la certezza della garanzia del corretto adempimento al pagamento delle rate mensili proposte nel piano.

Non appare opportuno procedere alla liquidazione dei beni di proprietà degli istanti per una serie di motivi che di seguito si espongono:

- il bene principale è costituito dalla casa familiare acquistata nel 1994 con un mutuo ipotecario che ha impegnato oltremodo il nucleo familiare nel pagamento delle rate mensili ponendo lo stesso in una situazione di grandi sacrifici;

- lo spirito della legge, 3/2012, che fa riferimento a "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", soprattutto con riferimento alle vicende del "consumatore" **è improntato alla conservazione, laddove possibile, del patrimonio dell' indebitato valutando proprio la c.d. convenienza del piano alla luce dei tempi e delle incertezze che possono derivare da una eventuale vendita forzata o liquidazione dell'immobile;**

- il locale adibito a magazzino offrirebbe, invece, la possibilità di poter trarre una rendita, minima, che potrebbe derivare dal percepire un canone di



locazione, atteso che come già specificato, i ricorrenti lo hanno posto sul mercato per una eventuale locazione;

- i crediti esistenti si riferiscono oramai alla parte residuale degli stessi avendo i ricorrenti oramai effettuato il pagamento di numerose rate.

I ricorrenti non sono in grado di offrire garanzie di terzi soggetti (parenti e/o amici fidati) al fine di garantire la certezza dei pagamenti sopra indicati atteso che l'unica garanzia possibile è data dalla certezza dello stipendio mensile percepito dal Sig. Ponteolge Rocco, essendo dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Pubblica Istruzione.

**Al fine di garantire la certezza e la puntualità dei pagamenti proposti il Sig. Ponteolge Rocco è disposto ad autorizzare la banca, presso la quale riceve l'accredito dello stipendio mensile, ad effettuare disposizioni mensili in favore dei creditori per gli importi indicati nel piano di cui sopra.**

Gli istanti si impegnano a non accedere al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

I ricorrenti, inoltre, chiedono che ai sensi dell'art 14, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014, che il compenso del professionista incaricato quale O.C.C. venga con lo stesso concordato e



comunque pagato in prededuzione anche in modalità dilazionata entro il termine che sarà con lo stesso concordato.

Anche il compenso del legale che assiste i ricorrenti è stato già concordato in € 1.000,00 oltre CAP 4% ed IVA 22% e sarà pagato in rate mensili di € 100,00 avendo lo stesso difensore rinunciato alla prededuzione.

Tutto quanto premesso e ritenuto, gli istanti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'On.le Tribunale di Matera adito voglia accogliere l'istanza rassegnata.

Si allegano documenti come da separato indice.

Matera 20.10.2017

Avv. Giuseppe Tedesco

✓  
Si paventa e incarna l'irreversibilità  
non solo nei rapporti e nei rapporti,  
in quanto non corretta nei rapporti  
sui fatti/bisogna nel piano di professione e  
sia incursi, e quindi in materia  
A quanto previsto ex art. 9 legge 3/2012  
JLH 10/11/2017

TRIBUNALE DI MATERA  
Depositato in Cancelleria  
13 NOV 2017  
IL CANCELLIERE





**Tribunale Ordinario di Matera**  
**Sezione: Sezione Concorsuale**

**ATTESTAZIONE TELEMATICA**

Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione/notificazione di cancelleria eseguita in data 03 novembre 2017 nei confronti di GIUSEPPE SANTO DIGIAMMA

CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di ruolo: 56/2016

Giudice: VITALE ANTONELLO

Convenuto principale: PONTEVOLPE ROCCO E MANDOLFO ANNA

Si dà atto che in data 03 novembre 2017 alle ore 10:31 la cancelleria del Tribunale Ordinario di Matera in persona di PALUMBO FILOMENA ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con GLPZ;2017;1841766 a GIUSEPPE SANTO DIGIAMMA all'indirizzo di posta elettronica certificata: digiamma0784@cert.avvmatera.it.

L'indirizzo è stato reperito da INIPEC PROFESSIONISTI. L'invio prevede che la PEC venga ricercata sino al primo riscontro positivo nei registri: INIPEC PROFESSIONISTI,REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI.

Tale messaggio, come emerge dalla Ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 5771996 è stata consegnata in data 03 novembre 2017 alle ore 10:34.

**DATI RIASSUNTIVI DELLA**  
**COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE TELEMATICA**

Mittente: Tribunale Ordinario di Matera

Operatore: PALUMBO FILOMENA

Data e ora invio messaggio: 03 novembre 2017 alle 10:31

Id messaggio inviato: GLPZ;2017;1841766

Data e ora accettazione: 03 novembre 2017 alle 10:34

Id Ricevuta avvenuta accettazione: 5771914

Data e ora consegna: 03 novembre 2017 alle 10:34

Id Ricevuta avvenuta consegna: 5771996

--

**Segue testo inviato con la PEC**

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di Ruolo generale: 56/2016

Giudice: VITALE ANTONELLO

Debitore: PONTEVOLPE ROCCO E MANDOLFO ANNA

Si da' atto che in data 03/11/2017 alle ore 10:31 il cancelliere PALUMBO FILOMENA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica <Indirizzo PEC> della parte <nome denominazione parte> il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 03/11/2017

Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI

Oggetto: ATTO NON CODIFICATO

Descrizione: EMESSO ATTO DI INTEGRAZIONE PIANO

Annotazioni:

Note:



Notificato alla PEC / in cancelleria il 03/11/2017 10:31

Registrato da PALUMBO FILOMENA

--

Si rende noto che il messaggio contenente le ricevute di avvenuta consegna o di mancata consegna è disponibile per la consultazione integrale nel registro di cancelleria.

La presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 14 novembre 2017 alle ore 09:43 dall'operatore PALUMBO FILOMENA.



## INDICE

1) Tribunale Livorno omologa piano consumatore del 08.02.2017.

Matera 20.10.2017

Avv. Giuseppe Tedesco







**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Chierchia Romeo nato a Vallo di Lauro (AV) il 10/08/1968 e residente in Livorno, Corso Amedeo n. 289, osserva:

In data 26.10.2015, il sig. Chierchia Romeo presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominata la dott.ssa Diletta Barilli.

In data 16.08.2016, il ricorrente ha presentato una prima proposta di composizione della crisi e in data 20.12.2016, a seguito delle risultanze delle udienze del 19.10.2016, del 30.11.2016 e del 01.02.2017, ha presentato una nuova proposta di composizione della crisi riformulata sulla base dei seguenti contenuti:

- *I crediti prededucibili relativi al compenso dell'OCC saranno pagati integralmente;*
- *I creditori prededucibili rappresentati dai debiti per il mantenimento della famiglia verranno integralmente pagati man mano che sarà necessario e mensilmente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza di separazione consensuale;*
- *I creditori ipotecari di primo e secondo grado verranno pagati integralmente nel rispetto dei piani di ammortamento originariamente sottoscritti;*
- *I creditori privilegiati non ipotecari verranno pagati per intero;*
- *I creditori chirografari subiranno una decurtazione del 60%;*
- *Il creditore Agos Ducato, a seguito delle considerazioni dettagliate nel piano, subirà una decurtazione del proprio credito pari all'80% dell'importo residuo del capitale da restituire su tutti i finanziamenti erogati dalla suddetta finanziaria;*
- *In merito alla tempistica di soddisfazione dei creditori, i pagamenti verranno completati in:*
  - *5 anni e quindi 60 mensilità nel caso di crediti di importo inferiore a 5.000,00 euro;*
  - *10 anni e quindi 120 mensilità nel caso di crediti di importo compreso tra 5.000,00 e 10.000,00 euro;*



- 15 anni e quindi 180 mensilità nel caso di crediti di importo compreso tra 10.000,00 e 20.000,00 euro;
- I crediti di importo superiore a 20.000,00 euro verranno pagati con le stesse tempistiche previste per il contratto di mutuo ipotecario che prevede l'ultima data a saldo nel 2042 essendo stato sottoscritto per un lasso temporale originario di 30 anni.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 222.383,62
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da:
  - Cristiana Chierchia nata il 11/07/1995 (figlia)
  - Luca Chierchia nato il 02/08/2003 (figlio)
  - Monica Polonia (ex coniuge)
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.615,00;
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2.117,00;

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali (separazione coniugale che ha comportato l'integrale pagamento delle rate dei prestiti contratti di concerto con



l'ex coniuge oltre ad un nuovo affitto immobiliare con relative utenze, debiti di natura commerciale, previdenziali ed erariali contratti dall'ex coniuge e originatisi dalla gestione di un'attività di commercio al dettaglio, spese necessarie per cure odontoiatriche eseguite sui figli a carico) e che al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a scoperti di conto corrente ed a carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi di vendita dell'unico immobile di proprietà della famiglia (tra l'altro usato quale casa di abitazione dall'ex coniuge e dai figli non economicamente indipendenti) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe l'estinzione totale della massa passiva.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

La nuova proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti. BNL, che in un primo momento aveva lamentato alcune criticità nel piano, a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni al piano medesimo, ha dichiarato di non opporsi all'omologazione.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di Chierchia Romeo af-



finché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Chierchia Romeo con l'assistenza dell'O.C.C. Dott.ssa Diletta Barilli.

DISPONE

- 1) Che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Chierchia Romeo a favore dell'IBL Banca per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € 253,00;
- 2) Che sia interrotta, fino a completamento del Piano del consumatore, la devoluzione di 1/5 dello stipendio di Chierchia Romeo a favore di Fast Financial Italia S.p.A. che attualmente è pari a € 305,00 mensili;
- 3) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori;
- 4) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente n. 001034389518 Banco Posta;
- 6) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di Chierchia Romeo a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 7) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato.





cato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;

- 8) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano anche tramite procedure di home banking, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 9) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 10) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 11) liquida in € 2.500,00 oltre cap ed iva nonché € 25,00 per spese anticipate il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 8 febbraio 2017

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*





Accettato il 9/8/2017

Avv. TEDESCO Giuseppe  
Via A. Manzoni 6  
75100 Matera

**AL TRIBUNALE DI MATERA**

Sez. CIVILE

**ISTANZA PROROGA TERMINI**

**GIUDICE DELEGATO** : Dott. Vitale

**REGISTRO PROCEDURA** : n. 106/2016 56/2016

**PROFESSIONISTA INCARICATO** : Avv. G. Digiamma

**DEBITORI ISTANTI**: PONTEVOLPE Rocco - MANDOLFO Anna

In favore dei Sigg.ri **PONTEVOLPE Rocco** nato a Montalbano Jonico (MT) il 02 settembre 1964, (c. f. PNTRCC64P02F399T) e **MANDOLFO** Anna, nata a Montalbano Jonico (MT) il 06/11/1968, (c. f. MDNNNA68S54F399L), entrambi residenti in Montalbano Jonico (MT), alla Via Lucania n. 5, ed elettivamente domiciliati in Matera, alla Via A. Manzoni n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Tedesco, dal quale sono rappresentati e difesi, - giusta mandato in atti,

p r e m e s s o

che è stata depositata la proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

che è volontà degli istanti rivedere ed eventualmente modificare alcuni aspetti indicati già indicati nella proposta depositata;

che al momento non appare opportuna una valutazione ed una verifica da parte del professionista incaricato, Avv. Giuseppe Digiamma

c h i e d e

che venga concesso un termine per la rimodulazione della proposta.

Matera 04.08.2017

Avv. Giuseppe Tedesco

TRIBUNALE DI MATERA  
Depositato in Cancelleria  
0901 - 5 SET 2017  
IL CANCELLIERE

Accettato  
Matera 31/8/2017  
G. Digiamma



